SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 959)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1977 (V. *Stampato n.* **1370**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 ottobre 1977

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato.

I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 2.

In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.

Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonchè del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.

Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.

Il prezzo della compravendita che verrà determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive modificazioni potrà essere corrisposto in cinque rate annuali.

Art. 3.

Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.

Art. 4.

Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dello atto di vendita.